

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3908 del 13/10/2016
Oggetto	Società I.R.A. RADIATORI S.R.L. in Comune di Cento - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3959 del 11/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

*Sinadoc 17804/2016/CP*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società **I.R.A. RADIATORI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Cento, ed impianto nel Comune di Cento - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 7417 del 15/02/2016. Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 10094 del 22/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per l'esercizio dell'attività di **REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE SCAMBIATORI DI CALORE.**

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 15/02/2016, trasmessa dallo SUAP del Comune di Cento e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 05/05/2016 con il n. PGFE/2016/4416, presentata al SUAP del Comune di Cento in data 15/02/2016, dalla Società **I.R.A. RADIATORI S.R.L.** dal Sig.ra Sabrina Gollini in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Cento, Via Pisacane, 12/a e stabilimento nel Comune di Cento, al medesimo indirizzo della sede legale per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE SCAMBIATORI DI CALORE;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica dell'atto di AUA n. 10094 del 22/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Ferrara consistente in:
  - a) cambio del punto di scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura,
  - b) adeguamento del parametro inquinanti e dei rispettivi limiti nelle prescrizioni riguardanti le emissioni in atmosfera **E2** ed **E6** in quanto la ditta ora usa la verniciatura in polvere.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpae Servizio territoriale PGFE/2016/6376 in merito alle emissioni in atmosfera;
- visto il parere di Hera S.p.A. trasmesso dal SUAP del Comune di Cento e assunto al P.G. di Arpae in data 25/05/2016 con il n. PGFE/2016/5239;
- visto il parere del Comune di Cento trasmesso dal SUAP del Comune di Cento in merito agli scarichi idrici e alla compatibilità urbanistica e sanitaria assunto al P.G. di Arpae in data 05/07/2016 con il n. PGFE/2016/6952;
- Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 05/07/2016;
- viste le integrazioni della ditta assunte al P.G. di Arpae in data 03/08/2016 con il n. PGFE/2016/8182 e successivamente trasmesse anche dal SUAP del Comune di Cento e assunte al P.G. di Arpae in data 25/08/2016 con il n. PGFE/2016/9056;
- visto il parere di Arpae Servizio Territoriale PGFE/2016/8918;
- visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/09/2016;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale n. 10094 del 22/06/2013 rilasciata dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Cento alla Società **I.R.A. RADIATORI S.R.L.** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Cento, Via Pisacane 12/a e stabilimento nel Comune di Cento, al medesimo indirizzo della sede legale per l’esercizio dell’attività **REALIZZAZIONE E RIPARAZIONE SCAMBIATORI DI CALORE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

## A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cento, via C. Pisacane n. 12/a sono contrassegnati con le seguenti lettere:
  - a) **"S2"** di acque reflue industriali (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche;
  - b) **"S"** di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche;
  - c) **"S1"** di acque reflue domestiche (Classe A del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) ed acque meteoriche,
2. indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A- PF"**.
3. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A- PF"**.
4. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"B"** ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere **"PC1"**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A - PF"**.
5. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere **"PC1"** deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
7. La società "I.R.A. Radiatori s.r.l." deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
8. Il Legale Rappresentante della società "I.R.A. Radiatori s.r.l." è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
10. La società "I.R.A. Radiatori s.r.l." dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
11. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.

Si precisa inoltre che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “C”, denominate **E1, E2, E3, E4, E6 ed E7**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1 collaudo e riparazione</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	3.000
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	7,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5
Ossidi di Carbonio (espressi come CO)	5
Sistema di abbattimento	--

EMISSIONI	<b>E2 essiccazione verniciatura</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	500
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	7,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV (espresso come carbonio Totale)	50
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto

EMISSIONI	<b>E3 saldatura</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	7.000
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	8

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5*
Ossidi di Carbonio (espressi come CO)	10*
Stagno e i suoi sali (espresso come Sn)	2*
Piombo e i suoi sali (espresso come Pb)	0,1*
Sistema di abbattimento	--

\* nel caso che nell'attività di saldatura sia utilizzato lo stagno e nella lega sia presente anche il Pb

EMISSIONI	<b>E4 lavaggio e asciugatura</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	7.500
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	7,5

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto

EMISSIONI	<b>E6 essiccazione verniciatura</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	3.000
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	8

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

COV (espresso come carbonio Totale)	50
Sistema di abbattimento	Filtro a tessuto

EMISSIONI	<b>E7 verniciatura</b>
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	7.500
Durata (h/g)	8
Altezza minima (m)	8

Inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	5
Sistema di abbattimento	Filtro a cartucce

Per quanto riguarda l'emissione **E5** trattasi di attività di cui al all'art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06, riconducibile al punto dd) della parte I dell'allegato IV "impianti e attività in deroga" alla parte V del medesimo Decreto Legislativo.

3. La ditta dovrà eseguire controlli sulle emissioni **E1, E2, E3, E4, E6 ed E7** con **frequenza annuale**;
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire

tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.

10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

### C) IMPATTO ACUSTICO

1. La ditta deve rispettare i seguenti limiti delle classi in cui l'impianto è ubicato, secondo quanto previsto dal DPCM 14/11/97:

	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Valori limite di Emissione Leq in dB(A) per la Classe V Aree prevalentemente industriale	65	55
Valori limite assoluti di Immissione Leq in dB(A) per la Classe V Area prevalentemente industriale	70	60

2. Le rilevazioni strumentali dovranno essere eseguite secondo le modalità stabilite dal DPCM 16/03/98 presso i ricettori più sensibili;
3. La ditta dovrà intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico.
4. La ditta dovrà compiere una nuova previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche all'impianto che lo richiedano o nel caso dell'entrata in vigore dei diverse disposizioni normative o regolamentari.

**Il presente provvedimento, sostituisce, per facilità di lettura, l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 10094 del 22/10/2013, rilasciata dalla Provincia di Ferrara.**

**La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio, da parte del SUAP del Comune di Cento, dell'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. 10094 del 22/10/2013 rilasciata dalla Provincia di Ferrara.**

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Cento e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Hera S.p.A..

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Cento.

*firmato digitalmente*

la Responsabile della Struttura

*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**